

CONVENZIONE

TRA

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con sede in Napoli, Via S. Pansini, n. 5, CAP 80131, C.F. 06909360635, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Anna Iervolino, di seguito denominata “Soggetto Ospitante”

E

l’Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti ed amici – AIMaC, con sede in Roma, via Barberini n. 11, CAP 00187, legalmente rappresentata dal Direttore Dott.ssa Laura Maria Del Campo, di seguito denominata “Soggetto Proponente”

PREMESSO

- che il Soggetto Proponente ha come obiettivo statutario fornire, a titolo gratuito, in formazioni e sostegno psicologico a coloro che hanno o hanno avuto o si sospetta che abbiano problemi oncologici, alle loro famiglie e ai loro amici, nonché assumere tutte quelle iniziative che favoriscono l’integrazione sociale e civile dei soggetti svantaggiati, nella fattispecie pazienti oncologici, avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari;
- che il Soggetto Proponente ha, inoltre, come obiettivo principale promuovere intese e collaborazioni con il Servizio Sanitario Nazionale, compresi gli istituti e gli enti di ricerca, così come previsto dall’art. 4 dello statuto;
- che la Legge 64 del 06.03.2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale;
- che il D. Lgs. 77 del 05.04.2002 ha integrato le vigenti norme per l’attuazione, l’organizzazione e lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa di difesa dello stato con mezzi ed attività non militari; modificato e integrato dalla L. 31.03.2005 n.43;
- che con il D. Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017 il Servizio Civile Nazionale è diventato Servizio Civile Universale, coordinato con il D.Lgs. n. 43 del 13 aprile 2018;
- che il Soggetto Proponente presenta, annualmente, al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, progetti per l’assegnazione di volontari di Servizio Civile Universale;
- che il Soggetto Ospitante è stato proposto dal soggetto Proponente quale sede di attuazione di uno o più volontari, richiesti a seguito dell’approvazione del progetto Informacancro, per effetto di pregresse convenzioni tra le Parti.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Soggetto Proponente provvederà ad inserire, presso il Soggetto Ospitante, i volontari per lo svolgimento dei suoi Progetti.

L'attività di volontariato verrà svolta all'interno del DAI di Oncoematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologica e Medicina Legale del Soggetto Ospitante, diretta dal Direttore del DAI, Prof. Sabino De Placido.

I volontari svolgeranno l'attività presso il punto informativo alle attività di accoglienza e informazione dedicate alle persone che affrontano il tumore.

I Volontari del Soggetto Ospitante saranno muniti di un tesserino di riconoscimento dell'Associazione, al fine di rendere distintiva la loro figura all'interno del Soggetto Ospitante.

In caso di mancata approvazione dei suddetti progetti, il Soggetto Proponente si impegna comunque a mettere a disposizione del Soggetto Ospitante il proprio materiale informativo (libretti informativi sui principali tipi di cancro e sugli aspetti psicologici e sociali della malattia).

Il Soggetto Proponente dovrà fornire l'elenco dei nominati dei volontari del Servizio Civile Universale. Non sarà in alcun modo consentito l'accesso nelle strutture aziendali a soggetti dei quali non sia stato comunicato il nominativo.

ART. 2

Si dà atto fra le parti che, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 77/2002 (e successive modificazioni), l'attività di volontariato svolta nell'ambito dei progetti del Servizio Civile Universale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

ART. 3

Il Soggetto Proponente dovrà assicurare che i volontari rispettino il segreto professionale e mantengano un comportamento deontologicamente corretto, nonché osservare ed applicare quanto disposto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR", *General Data Protection Regulation*).

È fatto divieto al Soggetto Proponente e ai volontari dello stesso di comunicare e/o divulgare le informazioni confidenziali di cui siano venute eventualmente a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti garantiscono che ogni trattamento dei dati personali correlato all'esecuzione della presente Convenzione (ad esempio, per finalità amministrative) sarà effettuato in ossequio ai principi del sopracitato Regolamento UE 2016/679 e della normativa italiana di adeguamento.

In ogni caso, il Soggetto Proponente si impegna a formare i volontari in materia di *privacy* per l'espletamento delle attività.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 16, comma 7, del D. Lgs. n. 40/2017 e s.m.i., l'orario di svolgimento del Servizio Civile Universale, per ciascun operatore volontario, è stabilito, in relazione alla natura del progetto, in 5 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, con un impegno settimanale complessivo di 25 ore, da svolgersi secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria e del Direttore del DAI di Oncoematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologica e Medicina Legale del Soggetto Ospitante, nel rispetto delle attività assistenziali e senza arrecare pregiudizio alle stesse.

Tale attività non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata con il Soggetto Ospitante.

I soggetti impiegati in progetti di Servizio Civile Universale, sono tenuti a realizzare le attività previste dal progetto e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio.

ART. 5

Il Soggetto Proponente si impegna a rendere disponibile al Soggetto Ospitante la documentazione atta a comprovare la sussistenza del rapporto di Servizio Civile Universale di ciascun operatore volontario in essere con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 77/2002, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale provvede a predisporre condizioni generali di assicurazione sia contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di Servizio Civile Universale, sia per la responsabilità civile verso i terzi, stipulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

ART. 6

La presente convenzione ha validità di 4 anni, dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata solo su richiesta formale, salvo disdetta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni dalla scadenza, fatto salvo l'eventuale completamento dell'attività di Servizio Civile per il progetto in corso.

La Convenzione in parola non comporta alcun onere economico per il Soggetto Ospitante.

ART. 7

Il Soggetto Ospitante, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei volontari, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico degli stessi, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi del Soggetto Ospitante.

ART. 8

Per qualsiasi controversia diretta o indiretta che dovesse insorgere tra le parti, in ordine all'interpretazione o esecuzione del presente accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 10

Il presente atto consta di tre facciate su tre fogli, numerate dal n. 1 al n. 3 e viene sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Per l'Associazione AIMaC
Il Direttore
Dott.ssa Laura Maria Del Campo

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Il Direttore Generale
Avv. Anna Iervolino